



Sintesi della

“Politica di Impegno ed esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo pensione e degli OICR gestiti”

Edizione febbraio 2021

1 PREMESSA E AMBITO DEL DOCUMENTO

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito anche la “SGR” o la “Società”) ritiene che buoni standard di *governance* contribuiscano ad alimentare la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori di attivi e dai rispettivi *advisor* sia fondamentale nella dialettica interna alle società partecipate.

La SGR gestisce e investe nel capitale delle società quotate i patrimoni affidati dai propri investitori in ottemperanza al dovere fiduciario di agire nel migliore interesse di questi ultimi e nel rispetto delle stringenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

A tal fine, la SGR ha aderito nel 2017 ai “Principi Italiani di *Stewardship*”³ (di seguito anche i Principi) per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate definiti dall’Associazione di categoria Assogestioni che forniscono una serie di *best practice* di alto livello per il confronto e la collaborazione fra le società di gestione e gli emittenti in cui esse investono i patrimoni gestiti nell’ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, al fine di incentivare un solido legame tra *corporate governance* esterna ed il processo di investimento.

Ciò premesso, la SGR ha adottato la presente “Politica di impegno” che descrive le modalità con cui la Società integra l’impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento, in applicazione dell’art. 124-quinquies del TUF, e in qualità di gestore di attivi, categoria a cui la SGR appartiene secondo la definizione che ne dà il TUF all’art. 124-quater.

Il presente documento riepiloga altresì i dettagli operativi relativi alle attività volte a implementare la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti, ai sensi dell’adozione dei Principi Italiani di *Stewardship* di cui sopra e in applicazione dell’art. 35-decies del TUF e dell’art. 112 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Tali linee di indirizzo si fondano sull’impegno ad esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell’esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da seguire nell’esercizio dei diritti di voto nell’ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti.

La SGR applica i sopracitati Principi seguendo un approccio flessibile e proporzionale, in considerazione dell’entità della partecipazione nell’emittente considerato ovvero della significatività dell’investimento rispetto al patrimonio degli OICR gestiti.

³ I Principi adottati si ispirano all’EFAMA *Stewardship Code* – Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies approvato dall’ European Fund and Asset Management Association alla quale partecipa anche Assogestioni.

2 I PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP

Di seguito vengono illustrate le linee guida adottate dalla SGR nel rispetto della normativa di riferimento, nonché in aderenza ai “Principi italiani di *Stewardship*” definiti da Assogestioni.

ADOZIONE POLICY

La presente policy descrive le modalità con cui la SGR integra l'impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento, illustra i principi adottati dalla SGR in materia di *Stewardship* nonché la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR dalla stessa istituiti.

MONITORAGGIO DEGLI EMITTENTI QUOTATI PARTECIPATI

La SGR svolge un'attività di monitoraggio degli emittenti quotati partecipati al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore. La Società identifica le modalità con cui viene effettuato il monitoraggio delle questioni rilevanti, anche in relazione a tematiche di rilevanza generale, quali ad esempio la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario (ad esempio in merito alla composizione quali-quantitativa, all'elezione degli organi sociali e alla remunerazione) nonché la cultura e l'etica aziendale degli emittenti quotati partecipati in funzione della migliore tutela dell'interesse degli OICR e dei portafogli gestiti.

Detto monitoraggio avviene su base regolare e continua; la SGR verifica, nei limiti del possibile, anche l'efficacia del sistema di governance degli emittenti partecipati. La presenza di un numero adeguato di componenti indipendenti, anche di minoranza, negli organi sociali degli emittenti quotati partecipati rappresenta di per sé una modalità di monitoraggio. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, la SGR chiede agli emittenti quotati partecipati e ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la capacità di negoziare le azioni di detti emittenti non siano comunicate senza preventivo consenso.

L'attività sopra descritta viene svolta dalla Divisione Investimenti Mobiliari in collaborazione con l'ufficio *Corporate Governance & Sustainability*, sulla base di criteri flessibili e proporzionali in considerazione dell'entità della partecipazione nell'emittente considerato ovvero della significatività dell'investimento rispetto al patrimonio degli OICR gestiti.

Il monitoraggio degli emittenti partecipati viene effettuato in via continuativa attraverso l'analisi dei dati finanziari e non finanziari pubblicati sui siti di informazione finanziaria (i.e. Bloomberg, Borsa Italiana, ecc.) e sui siti delle medesime società, attraverso la partecipazione ad incontri con gli emittenti e avvalendosi delle ricerche fornite da analisti, *infoproviders*, *proxy advisors* e/o società di consulenza.

ENGAGEMENT – DEFINIZIONE LINEE GUIDA SULLE TEMPISTICHE E SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO NEGLI EMITTENTI QUOTATI PARTECIPATI AL FINE DI TUTELARNE E INCREMENTARNE IL VALORE

L'*engagement* della SGR con gli emittenti quotati partecipati aiuta a tutelarne e garantirne il valore nel lungo termine, costituendo una delle misure idonee a salvaguardare i diritti dei sottoscrittori nonché una delle modalità attraverso cui vengono esercitati, nell'interesse di questi ultimi, i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.

La SGR ha stabilito le circostanze che, tenuto conto delle ragioni del possesso, richiedono un engagement e valutano periodicamente i risultati di tale approccio. Sulla base di tali circostanze, la SGR anzitutto valuta se e come discutere con i competenti membri, anche di minoranza, degli organi di amministrazione e controllo, ovvero con i soggetti da questi incaricati, dell'emittente quotato partecipata, le eventuali preoccupazioni o problematiche riscontrate nel monitoraggio di detto emittente.

La SGR interviene, ad esempio, quando nutre rilevanti preoccupazioni in merito alla strategia, ai risultati finanziari e non finanziari, alla gestione dei rischi, alla struttura del capitale dell'emittente quotato partecipata, alla sua *governance* (ad esempio in merito all'elezione, alla composizione qualitativa ottimale – anche in termini di diversità - degli organi sociali, alla remunerazione) nonché alla cultura o all'etica aziendale o alla gestione delle questioni ambientali e sociali (quali ad esempio la protezione dell'ambiente, la responsabilità sociale e il trattamento dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione attiva e passiva) .

Anche il disinvestimento da un emittente quotato partecipata può rivelarsi una misura adeguata a tutelare gli interessi degli investitori.

Le attività di *engagement* comprendono a titolo esemplificativo:

- organizzazione di incontri con il management e le strutture di *investor relations* dell'emittente quotato partecipata per discutere in modo specifico delle problematiche riscontrate;
- esplicitazione delle preoccupazioni tramite i consulenti dell'emittente;
- incontri con i competenti membri degli organi di amministrazione e/o controllo.

L'incontro può svolgersi sotto forma di:

- dialogo unidirezionale nell'ambito del quale la SGR rappresenta la visione del mercato ai componenti degli organi sociali degli emittenti (c.d. engagement *one-way*); ovvero
- dialogo bidirezionale con scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti (c.d. engagement *two-way*).

Particolare rilevanza assumono gli incontri periodici con le Società partecipate, cui prendono parte in via generale i referenti della Divisione Investimenti Mobiliari e/o dell'ufficio *Corporate Governance & Sustainability*.

La presentazione di candidati per l'elezione di componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali degli emittenti quotati partecipati, svolta attraverso il Comitato dei gestori, rappresenta una modalità di esercizio dell'attività di *engagement* continuativo e costruttivo con gli emittenti partecipati.

Qualora il dialogo con gli organi sociali non risulti soddisfacente, la SGR valuta se proseguire nel proprio intento, considerando anche l'opportunità di coinvolgere altri investitori (ai sensi del Principio di *collective engagement*), per esempio:

- intervenendo anche congiuntamente su questioni particolari;
- rilasciando una dichiarazione pubblica prima o durante l'assemblea generale annuale o un'assemblea generale straordinaria;
- presentando possibili risoluzioni alle assemblee degli azionisti;
- chiedendo la convocazione di un'assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno di un'assemblea già convocata per sottoporre agli azionisti eventuali iniziative specifiche quali, ad esempio, quelle volte ad apportare cambiamenti agli organi sociali.

Nell'ambito delle attività di intervento ed *engagement*, la SGR chiede agli emittenti quotati partecipati e ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la

capacità di negoziare le azioni di detti emittenti non siano comunicate senza preventivo consenso.

La SGR provvede ad alimentare un “Registro degli incontri”, nel quale vengono riepilogati gli incontri effettuati con le società (sia nell’ambito dell’attività di monitoraggio che di *engagement*), i punti salienti discussi, nonché eventuali considerazioni ritenute significative. In tale registro confluiscono anche gli esiti degli incontri *one to one* con il top management degli emittenti partecipati.

COLLECTIVE ENGAGEMENT – VALUTAZIONE DI OPPORTUNE IPOTESI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI INVESTITORI, OVE CIÒ RISULTI ADEGUATO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI AZIONE DI CONCERTO

Talvolta la SGR valuta la cooperazione con altri investitori come il metodo più efficace per esercitare l’*engagement*. Ad esempio, la Società ritiene opportuno esercitare un *engagement* collettivo in caso di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico (come gravi crisi economiche o di settore), ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell’emittente quotato partecipato di proseguire la propria attività, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

La SGR esercita collettivamente le attività di monitoraggio, intervento ed *engagement*, anche in relazione a tematiche di rilevanza generale, quali ad esempio strategia, risultati finanziari e non finanziari nonché rischi, struttura del capitale, impatto sociale e ambientale e governo societario nonché cultura e etica aziendale partecipando altresì alle attività del Comitato *Corporate Governance* di Assogestioni e del Comitato dei gestori, nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori degli OICR gestiti.

Per le attività di monitoraggio, intervento o *engagement* collettivo, la Società tiene conto dei regolamenti di mercato e delle proprie politiche sulla gestione dei conflitti di interesse e sulle informazioni privilegiate

VOTING –ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR E DEI PORTAFOGLI GESTITI

La SGR dispone di una strategia efficace e adeguata per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell’esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

Detta strategia stabilisce procedure e misure al fine di:

- monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
- assicurare che l’esercizio dei diritti di voto sia conforme agli obiettivi e alle politiche d’investimento degli OICR interessati;
- prevenire o gestire eventuali conflitti d’interesse derivanti dall’esercizio dei diritti di voto;
- dare conto delle modalità di ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto (*proxy advisor*).

In dettaglio, l’esercizio dei diritti di intervento e voto viene effettuato dalla SGR nell’interesse dei patrimoni gestiti e alla luce della effettiva possibilità di incidere sulle decisioni oggetto di approvazione in assemblea.

La Società privilegia la partecipazione – in applicazione del principio di proporzionalità – alle assemblee degli azionisti delle società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea secondo i criteri quali/quantitativi quali, a titolo esemplificativo:

- la quota di capitale complessivamente detenuto (tenuto conto delle soglie di significatività individuate dalla Società per tipologia di strumento finanziario);

- la rilevanza degli argomenti all'ordine del giorno delle convocazioni assembleari.

La Società non esclude comunque la possibilità di esercitare il diritto di intervento e di voto anche nel caso di partecipazioni inferiori alle soglie sopra definite o in società non quotate nonché in OICR chiusi non quotati, laddove tale esercizio sia ritenuto opportuno o necessario in relazione alla tutela degli interessi dei sottoscrittori.

Il voto non è esercitato sui titoli oggetto di cessione temporanea a prestito. E', in ogni caso, prevista la possibilità di richiamare, in qualsiasi momento, i titoli dati a prestito.

A livello qualitativo, nel valutare l'interesse circa la partecipazione alle assemblee, la SGR considera la rilevanza degli argomenti oggetto di votazione (a titolo esemplificativo, l'elezione dei sindaci e dei consiglieri di amministrazione, l'approvazione di operazioni straordinarie, modifiche statutarie, situazioni di particolare interesse in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza).

La Società può esercitare il diritto di voto anche per fondi/prodotti istituiti da terzi la cui gestione sia conferita in delega alla SGR qualora tale casistica sia normata nella delega di gestione.

Ai fini della selezione dei candidati, da presentare nell'ambito delle liste di minoranza, per gli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, la SGR si attiene a principi e criteri individuati dal Comitato di *Corporate Governance* di Assogestioni che fissa i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. Ai fini della presentazione delle liste di minoranza la SGR partecipa alle attività del Comitato dei Gestori.

La società si riserva la facoltà di non esercitare il diritto di intervento e di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri sottoscrittori, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'investimento in taluni strumenti finanziari abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento di breve termine;
- l'ordine del giorno dell'assemblea non preveda la trattazione di argomenti di particolare rilevanza.

In nessun caso la SGR si vincola a sindacati di voto o di blocco.

Particolare attenzione è prestata all'esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d'interessi⁴ potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori.

A tal proposito la Società, in ottemperanza ai requisiti previsti dal suddetto Protocollo, ha istituito un "Comitato dei Consiglieri Indipendenti"⁵ che presidia la gestione dei conflitti di interessi con specifici poteri di controllo e di intervento⁶. Il Comitato medesimo verifica che siano stati correttamente applicati i principi e le procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti. Le funzioni svolte dal Comitato dei Consiglieri Indipendenti sono state successivamente attribuite al Comitato Rischi.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari emessi i) da società del Gruppo, ii) da società che detengono partecipazioni rilevanti di una società del Gruppo e dalle loro controllanti e controllate,

⁴ E' da considerarsi situazione in conflitto di interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società del gruppo o da Società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

⁵ Da un punto di vista di governance, il CdA della Sgr è costituito da n. 8 membri totali, mentre il Comitato dei Consiglieri Indipendenti è costituito da n. 5 Consiglieri Indipendenti a cui sono attribuiti compiti e propositivi in materia di gestione dei conflitti d'interesse.

⁶ Si veda a tal proposito l'art. 9.3. 7°c. del Protocollo di Autonomia Assogestioni per la gestione dei conflitti di interessi che sancisce: "I consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti".

dirette e indirette, o iii) da società che sono partecipate in misura rilevante da una società del Gruppo, MGF si astiene dal partecipare alle assemblee e dall'esercitare i diritti di voto, salvo qualora si tratti di adunanze indette per il rinnovo di cariche sociali in scadenza e/o qualora la Società reputi che ciò sia necessario al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti, in quest'ultimo caso previa individuazione e adozione di opportune misure di gestione dei conflitti di interessi, in conformità a quanto stabilito dal Protocollo di Autonomia di Assogestioni.

Con riferimento agli altri emittenti per cui vi siano potenziali situazioni di conflitto di interesse, differenti rispetto al punto precedente (società con le quali MGF, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica, quali ad esempio fornitori e/o clienti rilevanti della capogruppo Banca Mediolanum), la Società analizza e valuta la possibilità di partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti.

Nella valutazione circa la modalità di esercizio del diritto di voto, la SGR si avvale del supporto di un consulente in materia di voto specializzato cd. *proxy advisor*, con riferimento alle tematiche di corporate *governance* e in materia di raccomandazioni di voto.

La SGR opta per l'astensione (purché consentito nel mercato rilevante) o vota contro una risoluzione che ritiene non essere nel miglior interesse dei suoi sottoscrittori. Prima di esprimere un voto contrario rispetto a risoluzioni del *management* che possano avere effetti significativi sull'emittente quotato partecipato, la SGR – qualora appropriato e purché non sia vietato dalla legge – valuta la possibilità di avviare forme di *engagement* con tale emittente, ai sensi del Principio di *Engagement* e nel migliore interesse dei sottoscrittori.

L'ufficio *Corporate Governance & Sustainability* identifica le assemblee cui partecipare, in linea con la presente Policy, e svolge le necessarie attività di analisi preliminari inerenti alla scelta dell'esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti (anche con il supporto di informativa ricevuta da eventuali *proxy advisor* selezionati). Le proposte di voto vengono sottoposte all'Amministratore Delegato per la relativa autorizzazione.

La partecipazione alle assemblee può avvenire con le seguenti modalità:

- partecipazione diretta: il diritto di voto può essere esercitato da legali rappresentanti della Società in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Responsabile *Corporate Governance & Sustainability*, dal Responsabile della Divisione Investimenti Mobiliari, del Responsabile dell'ufficio Investimenti Immobiliari, da un Gestore di una delle strutture di gestione della SGR o da un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.
- partecipazione indiretta (mediante delega a un terzo): la SGR provvede all'invio della documentazione firmata dall'Amministratore Delegato, che attesti la delega impartita nonché le istruzioni di voto per i singoli argomenti identificati nell'ordine del giorno della Assemblea.

La Società non può delegare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti ad altre società del Gruppo o ad esponenti di queste, salvo che si tratti di altre società di gestione del risparmio.

REPORTING – TRASPARENZA SULLA MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI IMPEGNO

La SGR comunica al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione della politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Tali informazioni sono riportate nella *Relazione annuale engagement* sul proprio sito internet nonché un riepilogo all'interno delle relazioni di gestione degli OICR gestiti.

Inoltre, nell'ambito di eventuali accordi di gestione conclusi con gli Investitori Istituzionali, la SGR comunica con frequenza annuale a questi ultimi, qualora le informazioni non siano già a disposizione

del pubblico, in che modo la strategia di investimento adottata e la relativa attuazione rispettano gli accordi conclusi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi o dei fondi gestiti.

3 POLITICA DI IMPEGNO INERENTE AL FONDO PENSIONE PREVIGEST FUND MEDIOLANUM

Il Fondo pensione aperto PREVIGEST FUND MEDIOLANUM (di seguito il Fondo), istituito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito la Società o anche la SGR), è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 34. E' un fondo pensione aperto con un numero di aderenti superiore a 100.

Sulla base di quanto sopra definito, risulta soggetto all'ambito di applicazione definito dall'art. 3 della Delibera Covip del 2 dicembre 2020 - Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 4, 1°c., della Delibera Covip sopra menzionata, la SGR mette a disposizione nella sezione dedicata al fondo del proprio sito Web tale Politica di Impegno.

L'attività di investimento del Fondo Pensione riguarda una pluralità di strumenti finanziari (sia azionari che obbligazionari); si precisa che, nel caso di operatività su strumenti finanziari azionari, si rimanda a quanto specificato nei paragrafi precedenti con riferimento alle attività di monitoraggio (engagement individuale e collettivo) e con riferimento all'attività di esercizio del diritto di voto.

Si specifica che il Fondo è suddiviso in n. 3 comparti:

- Azionario;
- Bilanciato;
- Obbligazionario.

Il "Documento sulla politica di investimento" del fondo pensione Previgest Fund evidenzia come l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria venga perseguito dai comparti Azionario e Bilanciato del fondo pensione suddetto. Con riferimento al comparto Obbligazionario, gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio in misura residuale.

L'attività di investimento del fondo riguarda una pluralità di strumenti finanziari ed in particolare fino al 100% in OICR armonizzati del Gruppo Mediolanum, anche della stessa SGR, che rispecchiano una politica di investimento e profilo di rischio coerenti con quelli previsti dai singoli comparti.

Nel caso di operatività effettuata dal fondo pensione relativamente ad OICR armonizzati di terzi, si rimanda alle specifiche policy presenti sul sito internet delle relative SGR.

Per gli investimenti relativi agli OICR di Società del Gruppo, si specifica che Mifl (Mediolanum International Funds limited) ha una propria "politica di impegno" – *Shareholder Engagement Policy* adottata nel maggio 2020 e pubblicata sul proprio sito Internet nella sezione products <https://www.mifl.ie/products>.

Maggiori dettagli circa la presente policy sono disponibili su richiesta presso la sede della Società